

**ACCORDO SINDACALE
PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO DELLE FERIE**

La Delegazione Trattante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), costituita ai sensi e per gli effetti della delibera n. 113/01/CONS, e composta da Nicola Sansalone, Loredana Vajano e Arturo Ragozini

e

Le Organizzazioni Sindacali FALBI CONFSAL, SIBC FISAV, FISAC CGIL, FIRST CISL e UILCA UIL rispettivamente rappresentate da Roberto Pompili, Ferdinando Crisafi, Arcangelo Cesaro, Anna Inverso e Paola Ricciuti.

VISTO l'art.10, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2003;

VISTO l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;

VISTO l'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015, che contempla la possibilità di regolare la cessione dei riposi e delle ferie secondo modalità definite dai contratti collettivi, nonché quanto previsto all'art. 87, comma 4bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, che prevede, entro il 30 settembre 2020, la possibilità di cessione delle ferie anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti;

VISTO l'art. 11, comma 1, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale AGCOM;

RITENUTO opportuno, attese le esigenze organizzative dell'Autorità, applicare l'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 66/2003 avvalendosi della facoltà di deroga di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012;

RITENUTO, altresì, in relazione a concreti e limitati casi di necessità, di prevedere l'istituto della cessione delle ferie ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha negli anni ripetutamente richiamato i dipendenti a fruire delle ferie pregresse e invitato i responsabili a pianificare le ferie dei dipendenti con residui da anni precedenti;

CONSIDERATA la necessità di adottare una disciplina che contemperi l'esigenza di assicurare la fruizione delle ferie e dei riposi con le esigenze organizzative dell'Amministrazione e le connesse necessità di presenza in servizio;

CONSIDERATA la necessità di introdurre nell'ordinamento dell'Autorità previsioni volte a contrastare il fenomeno dell'eccessivo cumulo di ferie pregresse e a garantire la tutela del recupero psicofisico dei dipendenti, così come previsto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2003;

CONSIDERATA l'opportunità di prevedere una introduzione progressiva del sistema dei limiti temporali per la fruizione dei congedi ordinari che consenta l'assorbimento dei residui relativi agli anni pregressi;

Convengono quanto segue:

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI CONGEDI ORDINARI E ASSORBIMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AGLI ANNI PREGRESSI

1. La fruizione dei congedi ordinari avviene entro 20 mesi dall'anno di maturazione (ovvero entro il 31 agosto del secondo anno successivo a quello di maturazione).
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui al comma 1, è così riformulato:
 - a) i congedi ordinari maturati sino al 31/12/2018 sono fruibili entro il 31 marzo 2021;
 - b) i congedi ordinari maturati sino al 31/12/2019 sono fruibili entro il 15 settembre 2021;
3. Con riferimento agli archi temporali che vanno dal 1° agosto al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno, il responsabile del Servizio risorse umane e strumentali, sentito il responsabile dell'Unità organizzativa di primo livello, ha facoltà di porre in ferie d'ufficio il personale applicato per non più di due settimane anche non consecutive, operando le opportune turnazioni. In aggiunta, anche fuori dagli archi temporali di cui sopra, possono essere disposte ulteriori due settimane di ferie d'ufficio per i dipendenti che abbiano accumulato un elevato residuo ferie relative agli anni precedenti al fine di consentire il rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente accordo.
4. In linea con quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 151/2015, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito congedi ordinari da loro maturati ai lavoratori dipendenti dell'Agcom al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Ciascun dipendente può ricevere non più di 30 giorni di congedo annui. Deroghe a tale limite potranno essere valutate dal Servizio risorse umane e strumentali in casi di speciale gravità. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata dai direttori interessati ed al Servizio risorse umane e strumentali, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. L'impiego di tali congedi segue le procedure ordinarie di fruizione.

Per l'Autorità

Nicola Sansalone_____

Loredana Vajano_____

Arturo Ragozini_____

Per le OO.SS.

FALBI CONFESAL_____

SIBC FISAV_____

FISAC CGIL_____

FIRST CISL _____

UILCA UIL _____

Note a margine:

Le OO.SS., sulla base della più recente giurisprudenza, sottolineano come il documentato mancato godimento di un periodo di ferie, sia per sopravvenute situazioni che hanno comportato il riconoscimento di congedi per malattia, sia per comprovate esigenze di servizio, implica per detto periodo di ferie la deroga ai termini di cui ai punti 1 e 2. In tali situazioni, il periodo di ferie non goduto deve essere goduto immediatamente superati i predetti impedimenti.

L'amministrazione, a declaratoria delle proprie modalità operative, in linea con quanto previsto all'art. 1, comma 1 e 2 del presente accordo, procederà alla cancellazione dai sistemi di gestione delle presenze delle ferie residue non più fruibili alla scadenza dei termini di cui ai predetti commi.